

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA N.
1062/09/15 DEL 06.07.2015 – AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE
RICORSO IN SECONDO GRADO.

Nr. Progr. **151**
Data **16/12/2015**
Seduta NR. **50**
Titolo **5**
Classe **1**
Sottoclasse **0**

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 11:30 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	N
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 5</i>		<i>Totali Assenti: 1</i>

Assenti giustificati i signori:

ROMA ANNALISA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA N. 1062/09/15 DEL 06.07.2015 – AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE RICORSO IN SECONDO GRADO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 10.06.2013 sono stati emessi gli avvisi di accertamento d'ufficio per omesso pagamento dell'ICI con provvedimento n. 160/2008 – n. 102/2009 – n. 66/2010 – n. 42/2011 e notificati in data 17.06.2013;
- in data 30.09.2013 il contribuente ha presentato ricorso in primo grado avverso i presenti avvisi di accertamento con richiesta di sospensiva;
- in data 30.01.2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna ha emesso l'ordinanza n. 138/09/14 di rigetto della domanda di sospensione;
- in data 28.09.2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna ha emesso la sentenza n. 1062/09/15 di accoglimento del ricorso;

Ritenuti gli argomenti contenuti nella suddetta sentenza non condivisibili per le seguenti motivazioni:

- la Commissione ha accolto il ricorso sostenendo che: “Va privilegiato il dato sostanziale a quello formale alla luce del dettato dello Statuto del contribuente. Il mancato adempimento formale non è tale da comportare la revoca dell'agevolazione prevista dalle norme”;
- tale motivazione non può essere condivisa in quanto l'agevolazione in esame per le abitazioni concesse in uso gratuito, è prevista dalla legge come facoltà degli Enti. Nell'ambito della propria potestà regolamentare e nel rispetto delle norme previste dallo Statuto dei diritti del contribuente, il Comune ha ritenuto di applicare tale agevolazione disciplinando contestualmente le condizioni per poterne usufruire tra cui l'obbligo da parte del contribuente di presentazione di apposita autocertificazione. Il modello di autocertificazione è stato messo a disposizione presso lo sportello del cittadino (URP) e pubblicato sul sito internet dell'Ente. Si ritiene che la presentazione di tale documento sia indispensabile per gli elementi sostanziali in esso contenuti; infatti oltre a identificare catastalmente l'immobile, oggetto di richiesta agevolativa, contiene dichiarazioni del contribuente sulla decorrenza della cessione dell'immobile e sui rapporti patrimoniali tra le parti, non desumibili in nessun ulteriore atto, se non registrato e con effetto verso terzi come nel caso in oggetto;
- il Regolamento comunale è stato inviato al Ministero delle Finanze per i controlli di legge;

Richiamata inoltre la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna n. 142/01/10 pronunciata dalla sezione 1 in data 22.09.2010 che in una fattispecie analoga si era espressa a favore del Comune ritenendo corretto l'operato del Comune;

Considerato necessario autorizzare il Sindaco a proporre ricorso in secondo grado avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna n. 1062/09/15;

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 546/1992;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento generale delle entrate;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) Di autorizzare il Sindaco a proporre ricorso in secondo grado avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna n. 1062/09/15 e a compiere tutte le attività ad esso collegate e connesse dando atto che è compito del Funzionario Responsabile, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia;
- 2) Di stabilire che al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal Funzionario Responsabile sulla base del mandato apposto in calce alle memorie processuali ovvero detenuto a parte;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **151** del **16/12/2015**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA N. 1062/09/15 DEL 06.07.2015 – AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE RICORSO IN SECONDO GRADO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 14/12/2015 IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO BARBIERI CLAUDIA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Data

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 151 DEL 16/12/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 21/12/2015